


Sentenze e pareri



a cura di Domenico D'Addario

1. - Sospensione dall'impiego - Sospensione cautelare - Obbligatoria - Cessazione - Automatica riammissione in servizio - Esclusione - Conseguenza.
2. - Sospensione dall'impiego - Sospensione cautelare - Facoltativa - Presupposti - Misura penale cautelare - Sufficienza - Successiva revoca - Irrilevanza.
3. - Sospensione dall'impiego - Sospensione cautelare - Facoltativa - Per pendenza procedimento penale - Art. 27 comma 3 CCNL Comparto ministeri - Rinvio a giudizio - Irrilevanza - Condizione.
4. - Sospensione dall'impiego - Sospensione cautelare - Facoltativa - Per pendenza procedimento penale - Insindacabilità - Limiti.

1. - La cessazione della sospensione cautelare obbligatoria dal servizio di un pubblico dipendente non comporta automaticamente la riammissione in servizio, con la conseguenza che è onere del dipendente che aspiri a essere riammesso a cooperare con l'Amministrazione dandole notizia del venir meno dell'impedimento alla riattivazione del rapporto di lavoro, mentre rientra nella discrezionalità di quest'ultima valutare se riammettere il dipendente o trasformare la sospensione da obbligatoria a facoltativa.

2. - Ai sensi dell'art. 91 comma 1 T.U. 10 gennaio 1957 n. 3, la sospensione cautelare facoltativa dal servizio del pubblico dipendente in pendenza di procedimento penale può essere legittimamente adottata non solo quando l'interessato sia stato rinviato a giudizio ai sensi dell'art. 60 Cod. proc. pen., ma anche quando siano in corso indagini penali preliminari e l'interessato sia stato già sottoposto a misura cautelare restrittiva della libertà personale, ancorché successivamente revocata.

3. - Ai sensi dell'art. 27 comma 3 CCNL comparto Ministeri, autorizzato con D.P.C.M. 3 marzo 1995, l'Amministrazione può sospendere facoltativamente dal servizio un proprio dipendente per il quale penda procedimento penale, anche se non ci sia stato rinvio a giudizio, purché i fatti imputabili siano connessi al rapporto di lavoro e siano tali da comportare, se accertati, il licenziamento ai sensi del precedente art. 25 commi 4 e 5 dello stesso Contratto collettivo.

4. - La valutazione effettuata dall'Amministrazione in sede di sospensione cautelare facoltativa dal servizio del dipendente pubblico costituisce una tipica manifestazione discrezionale, che da un lato è insindacabile dal giudice amministrativo, salvo che non risulti manifestamente irragionevole, e dall'altro non comporta la necessità di esporre le ragioni per le quali i fatti contestati al dipendente siano considerati particolarmente gravi, potendo tale giudizio essere implicito nella gravità del reato a lui imputato.

1. - Cfr. Sez. VI 30 aprile 2002 n. 2327.

2. - Giurisprudenza prevalente, Cfr CGA 8 maggio 1997 n. 88, Sez. IV 18 giugno 1998 n. 953, Sez. V 10 marzo 1999 n. 249 e Sez. VI 17 marzo 2000 n. 1439, I, 390: ; 2000, I, 604 Contra, Sez. VI 16 gennaio n. 386, ivi 1996.

3. - Cfr. Sez. VI 16 aprile 2003 n. 1971.

4. - Cfr. Sez. IV 30 gennaio 2001 n. 334 e 18 giugno 1998 n. 953.

Consiglio di Stato-Sez. Giurisdizionale, 3 luglio 2006, n. 4844 - Sez. VI, Mass. di Giurisdizione Amministrativa, n.78 p. 453/I.

Giurisdizione e competenza - Professioni - Ali professionali - Cancellazione e radiazione - Controversie - Giurisdizione A.G.O.

1. - Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente oggetto la radiazione o cancellazione da albi professionali.

Cons. Stato, Sez. VI, 19 luglio 2006, n. 4596 - Mass. di Giurisdizione Amministrativa, n. 7-8/2006, p. 476/I.

Igiene e sanità pubbliche - Controlli veterinari - Prodotti extra U.E. - Mancata identificazione merce di viaggio - Richiesta chiarimenti anziché immediato

respingimento dei prodotti - Possibilità - Condizione.

1. - In materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi *extra* Unione europea, nel caso in cui non vi è un' immediata e certa identificazione della merce in viaggio (e cioè sussiste discordanza tra numero di registrazione che individua il bene e quello che ne specifica lo stabilimento di produzione), anziché prevedere l' immediata non ammissione all' importazione e il respingimento dei prodotti, non deve necessariamente ritenersi esclusa ogni possibilità di identificazione della medesima merce attraverso l' apporto all' uopo di chiarimenti e documenti da parte della società interessata ove questi siano in grado di identificare, senza errori e incertezze, il prodotto e lo stabilimento di produzione. *TAR Lazio - Roma, Sez. III quater, 13 luglio 2006, n. 5809 - Mass. di Giurisdizione Amministrativa n. 7-8, p.791/II.*

Sanitario - sanitario convenzionato - Veterinario - Incarichi presso uffici di confine - Costituzione rapporto di pubblico impiego - Esclusione - Art. 8 D.P.R. n. 264 del 1961 - Portata.

1. - Dall' art. 8 D.P.R. 11 febbraio 1961 n. 264 emerge per *tabulas* l' intento del Legislatore di sopperire a esigenze temporanee degli uffici veterinari di confine mediante il ricorso ad incarichi libero-professionali e con l' espressa precisazione che deve escludersi a qualsiasi effetto l' instaurazione di un rapporto di pubblico impiego, e ciò alla luce delle connotazioni che presenta l' incarico conferito e cioè: ; carattere temporaneo delle esigenze cui sopperire con l' incarico assegnato: ; assenza di pubblico concorso e libera scelta degli incaricati; revocabilità in ogni momento dell' incarico per ragioni di servizio; non esclusività dell' incarico; misura del compenso da stabilirsi con apposito decreto, variabile in relazione all' importanza dell' incarico da affidare, e dunque assenza di una retribuzione predeterminata; espressa esclusione legislativa della possibilità di instaurare un rapporto d' impiego.

TAR Lazio - Roma, Sez. III ter, 26 luglio 2006, N. 6420 Mass. di Giurisdizione Amministrativa, n. 7-8 p. 1805/II.

Trattamento economico pubblici dipendenti - Dipendenti U.S.L. - Indennità trasporto strumenti - Dopo L. n. 833 del 1978 - Esclusione.

- Ai dipendenti delle Unità sanitarie locali non spetta l' indennità per trasporto strumenti e attrezzature necessarie per il disimpegno del servizio d' istituto prevista dall' art 16 L. 18 dicembre 1973 n. 836, in quanto l' art. 47 L. 23 dicembre 1978 n. 833, di istituzione del Servizio sanitario nazionale, vieta di corrispondere ai predetti impiegati compensi, indennità o assegni di qualsiasi genere e natura che modifichino direttamente o indirettamente il trattamento economico stabilito dall' accordo nazionale unico triennale.

Cons., Stato, sez. V, 31 luglio 2006, n. 4701 - Mass. di Giurisdizione Amministrativa, n. 7-8/200+6, p. 491/I.

Impiego pubblico - Infermità e lesioni - Dipendenza da causa di servizio - Riconoscimento - Infortunio *in itinere* - Presupposti - Fattispecie.

1.- Le ipotesi di infortunio *in itinere* dei lavoratori vanno ascritte

a una nozione di prestazione tale da comprendere al suo interno tutte le attività strumentali allo svolgimento della stessa e non qualificabili lavorative in senso stretto, e tra esse anche l' attività di spostamento su strada tra abitazione e luogo di lavoro, necessaria per le particolari caratteristiche e modalità della prestazione lavorativa. (Nella specie, il dipendente aveva avuto un incidente stradale mentre stava raggiungendo il luogo di abitazione al termine del servizio, seguendo un percorso che rispondeva a requisiti di normalità).

1. - Cfr., quanto alla prima parte della massima, Cons. Stato, Sez. IV, 22 settembre 2005 n. 4951.

TAR Sardegna, Sez. I, 7 luglio 2006, n. 1421 - Mass. di Giurisdizione Amministrativa, n. 7-8 2006, p. 914/II.

Giurisdizione e competenza - Impiego pubblico - Assistenza legale - Rimborso spese - Art. 63 T.U. n. 165 del 2001 - Controversie - Giurisdizione A.G.O.

1. - Ai sensi dell' art. 63 T.U. 30 marzo 2001 n. 165, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative allo svolgimento del rapporto di pubblico impiego; pertanto, rientra nella detta giurisdizione la domanda avanzata da un pubblico dipendente al fine di ottenere dalla propria Amministrazione il rimborso delle spese legali sopportate in un giudizio penale, subito per fatti connessi all' espletamento dei compiti di ufficio, che lo ha visto assolto.

1. - Cfr. TAR Molise, 6 giugno 2003 n. 485.

TAR Veneto, Sez. III, 19 luglio 2006, n. 2051 - Mass. di Giurisdizione Amministrativa, n. 7-8/2006, p. 749/II.

1. Concorso - Documentazione - Regolarizzazione - Richiesta della P.A. - Facoltà e non obbligo.**2. Concorso - Documentazione - Regolarizzazione - Possibilità - Condizione.**

1. La pubblica amministrazione non ha l' obbligo di invitare i concorrenti a una procedura concorsuale a completare o a chiarire la documentazione e le dichiarazioni presentate, atteso che l' art. 6 L. 7 agosto 1990 n. 241 prevede al riguardo una sua potestà discrezionale, che può essere esercitata, come temperamento all' eccessivo rigore delle forme, solo in base a un' esplicita previsione del bando, o comunque alla stregua di considerazioni oggettive, e non per supplire a carenze della documentazione prodotta, addebitabili solo all' interessato.

2. - Nelle procedure concorsuali il bilanciamento tra il dovere dell' Amministrazione di provvedere alla regolarizzazione dei documenti presentati dai candidati e il principio della *par condicio* tra i partecipanti va ricercato nella distinzione fra regolarizzazione e integrazione documentale, tenendo presente che quest' ultima, a differenza della prima, non è consentita risolvendosi in un effettivo *vulnus* del principio di parità di trattamento.

1. - Cfr. Sez. V 25 gennaio 2003 n. 357.

2. - Cfr. Sez. V 22 giugno 2004 n. 4345.

Cons. di stato, Sez. I, 8 febbraio 2006, n. 11990/04 - Mass. di Giurisdizione Amministrativa, n.7-8 2006, p.540/I.